



CLFE/2018/4 del 14 marzo 2018

CONSIGLIO LOCALE DI FERRARA

Oggetto: **SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – MODIFICA DELL'ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA A CORRISPETTIVO PER IL COMUNE DI FERRARA, ANNO
2018 - ART. 8 COMMA 6 LETT. D) DELLA L.R. 23/2011**

IL COORDINATORE
F.to Andrea Marchi

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

CLFE/2018/4

L'anno **2018** il giorno 14 del mese di marzo alle ore 9.30 presso la Sala Consiliare della Provincia di Ferrara, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo PG.AT/2018/0001617 del 07/03/2018.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FERRARA	Marchi Andrea	Delegato	SI'	10,0000
COMUNE DI ARGENTA	Chiarini Marco	Delegato	SI'	5.4468
COMUNE DI BERRA			NO	1.5574
COMUNE DI BONDENO	Vincenzi Marco	Delegato	SI'	3.8388
COMUNE DI CENTO	Toselli Fabrizio	Sindaco	SI'	8.3318
COMUNE DI CODIGORO	Bianchi Melissa	Delegato	SI'	3.2139
COMUNE DI COMACCHIO	Fantinuoli Denis	Delegato	SI'	5.5648
COMUNE DI COPPARO	Bassi Enrico	Delegato	SI'	4.2744
COMUNE DI FERRARA	Caterina Ferri	Delegato	SI'	30.7476
COMUNE DI FISCAGLIA			NO	2.5563
COMUNE DI FORMIGNANA	Ferrari Marco	Delegato	SI'	1.0173
COMUNE DI GORO			NO	1.2675
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA			NO	1.0631
COMUNE DI LAGOSANTO			NO	1.5097
COMUNE DI MASI TORELLO			NO	0.9176
COMUNE DI MESOLA			NO	2.0111
COMUNE DI OSTELLATO	Marchi Andrea	Sindaco	SI'	1.8537
COMUNE DI POGGIO RENATICO	Daniele Garuti	Sindaco	SI'	2.5918
COMUNE DI PORTOMAGGIORE			NO	3.1672
COMUNE DI RO	Maranini Massimo	Delegato	SI'	1.1422
COMUNE DI TERRE DEL RENO	Lodi Roberto	Sindaco	SI'	3.1723
COMUNE DI TRESIGALLO	Brancaleoni Andrea	Sindaco	SI'	1.4202
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	Paron Barbara	Sindaco	SI'	2.0778
COMUNE DI VOGHIERA	Cavicchi Chiara	Sindaco	SI'	1.2565

Presenti n. 16 pari a quote 85,9499

Assenti n. 8 pari a quote 14,0501

Sono inoltre presenti l'ing. Giorgia Chergia, il dott. Stefano Miglioli, il dott. Mario Ori funzionari di Atersir.

Riconosciuta la validità della seduta Andrea Marchi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione, chiama il dott. Mario Ori a fungere da segretario verbalizzante.

Giunti al punto 4 dell'o.d.g. (Varie ed eventuali) si accoglie la richiesta del Comune di Ferrara di procedere alla discussione del seguente argomento:

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – MODIFICA DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA A CORRISPETTIVO PER IL COMUNE DI FERRARA, ANNO 2018 - ART. 8 COMMA 6 LETT. D) DELLA L.R. 23/2011

Viste

- la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni

- relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*" che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;
- il comma 1 art. 4 della L.R. del 23 dicembre 2011 n. 23 prevede che, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;
 - l'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che attribuisce la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari al Consiglio d'Ambito di ATERSIR, sentiti i Consigli locali;
 - l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 che attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

richiamati

- l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale *"i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- l'art. 5 comma 8 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 *Criteria per l'applicazione della tariffazione puntuale*, secondo cui *"Atersir, (...) predisporre le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi"*;

vista la Convenzione di affidamento del servizio sottoscritta tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara, (AATO6) e il gestore affidatario AGEA S.p.A. (ora HERA S.p.A.) in data 20.12.2004 con scadenza al 20.12.2017;

richiamata la propria deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la articolazione tariffaria relativa al Servizio Gestione Rifiuti per il Comune di Ferrara per l'anno 2018;

considerato che è sorta la necessità, per il Comune di Ferrara, di procedere alla revisione in alcuni punti della sopra citata articolazione tariffaria;

considerato che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Ferrara;

vista la proposta di modifica dell'articolazione tariffaria predisposta in accordo tra il Comune di



Ferrara ed il gestore HERA S.p.A.;

ritenuto di procedere ad approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, l'articolazione tariffaria del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani del comune di Ferrara per l'anno 2018 in tal modo revisionata;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

con voto favorevole ed unanime dei presenti, reso nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare la nuova articolazione tariffaria per il Comune di Ferrara, servito da HERA S.p.A., modificata rispetto a quanto approvato con propria deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2017, come riportata in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

COMUNE DI FERRARA
Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2018

GESTORE HERA SpA

UTENZE DOMESTICHE

Quota Fissa e Quota Variabile Minima Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)

DESCRIZIONE CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA	€ LITRO	SVUOTAMENTI MINIMI	LITRI MINIMI	QUOTA VARIABILE MINIMA
RESIDENTE 1 COMPONENTE	0,67	1,0568 €	0,0545454	36	1080	€ 58,9090320
RESIDENTE 2 COMPONENTE	0,89	1,4038 €	0,0545454	46	1380	€ 75,2726520
RESIDENTE 3 COMPONENTE	1,02	1,6088 €	0,0545454	52	1560	€ 85,0908240
RESIDENTE 4 COMPONENTE	1,08	1,7035 €	0,0545454	58	1740	€ 94,9089960
RESIDENTE 5 COMPONENTE	1,25	1,9716 €	0,0545454	64	1920	€ 104,7271680
RESIDENTE 6 COMPONENTE	1,35	2,1293 €	0,0545454	70	2100	€ 114,5453400
NON RESIDENTE 1 COMPONENTE	0,67	1,0568 €	0,0545454	36	1080	€ 58,9090320
NON RESIDENTE 2 COMPONENTE	0,89	1,4038 €	0,0545454	46	1380	€ 75,2726520
NON RESIDENTE 3 COMPONENTE	1,02	1,6088 €	0,0545454	52	1560	€ 85,0908240
NON RESIDENTE 4 COMPONENTE	1,08	1,7035 €	0,0545454	58	1740	€ 94,9089960
NON RESIDENTE 5 COMPONENTE	1,25	1,9716 €	0,0545454	64	1920	€ 104,7271680
NON RESIDENTE 6 COMPONENTE	1,35	2,1293 €	0,0545454	70	2100	€ 114,5453400

Quota Variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)

€/litro
0,0545454

UTENZE NON DOMESTICHE

Quota Fissa UtENZE Non Domestiche

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	KC	QUOTA FISSA 2018 €/mq
1	Scuola di ballo, autoscuola, galleria d'arte	0,67	3,627365841
2	Associazione culturale, circolo sportivo ricreativo, biblioteca, sede di partito politico, associazione sindacale, ordine o collegio professionale, ente morale	0,67	3,627365841
3	Istituto di beneficenza, scuola pubblica, scuola privata	0,37	2,003172181
4	Cinematografo, teatro, sala spettacolo	0,43	2,328010913
5	Magazzini di deposito delle attività dei gruppi 28, 29, 30, 31, 32 e 33	0,6	3,248387321
6	Autorimessa, autonoleggio, corriere spedizione	0,51	2,761129222
7	Palestra, sala da gioco	0,76	4,114623939
8	Palestra afferente ad associazioni sportive e circoli ricreativi, tribuna-gradinata di campi sportivi	0,76	4,114623939
9	Magazzino frigorifero	0,47	2,544570068
10	Autosalone, attività commerciale con superfici estese	0,44	2,382150702
11	Distributore carburanti area, chiosco uso distributore, carburanti, area campeggio, parcheggio	0,51	2,761129222
12	Albergo, pensione e locanda con ristorazione	1,2	6,496774641
13	Albergo, pensione e locanda senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast	1,2	6,496774641
14	Collegio, istituto religioso con convitto, istituto con convitto, convento, comunità, casa di riposo, caserma, carcere	0,84	4,547742249
15	Struttura sanitaria, clinica	1,07	5,792957388
16	Ambulatorio, poliambulatorio, studio medico, studio veterinario, studio professionale, ufficio commerciale fuori sede, ufficio industriale fuori sede, agenzia assicurazioni, agenzia finanziaria, agenzia viaggi, ufficio	1,07	5,792957388
17	Laboratorio analisi chimiche, ente pubblico, stazione	0,86	4,656021826
18	Banca, istituto di credito	1,07	5,792957388
19	Esercizio commerciale di beni durevoli, magazzino di deposito esercizi commerciali di beni durevoli, commercio all'ingrosso	0,83	4,49360246
20	Rivendita giornali, tabaccheria	1,29	6,984032739
21	Farmacia	1,8	9,745161962
22	Banco vendita all'aperto, ambulante sei mercati	1,09	5,901236909
23	Stabilimento industriale, mulino	0,62	3,356666898
24	Stabilimento con soli residui riutilizzati, stabilimento produttore fonti di energia	0,38	2,05731197
25	Laboratorio artigiano produzione di beni	0,55	2,977688377
26	Laboratorio artigiano produzione di servizi	0,55	2,977688377
27	Salone di bellezza, sauna	0,55	2,977688377
28	Negozi alimentari, negozio vendita pane, rosticceria con vendita alimentari, macelleria	2,02	10,93623731
29	Ristorante, pizzeria, pizzeria da asporto, osteria, tavola calda, pub	2,02	10,93623731
30	Mensa	2,02	10,93623731
31	Caffè, bar, bar pasticceria, chiosco bar	2,02	10,93623731
32	Negozi frutta e verdura	5,43	29,39790525
33	Negozi fiori, pescheria	2,76	14,94258167
34	Grande magazzino	2,74	14,8343021
35	Supermercato, ipermercato	2,74	14,8343021
36	Locale da ballo	1,04	5,630538022
37	Parti comuni condomini	0	0

Quota Variabile Utenze Non Domestiche in base al contenitore

VOLUME	SVUOTAMENTI MINIMI	€/Litro	LITRI MINIMI	QUOTA VARIABILE MINIMA
30	40	€ 0,0545454	1200	€ 65,4544800
35	40	€ 0,0545454	1400	€ 76,3635600
40	40	€ 0,0545454	1600	€ 87,2726400
120	26	€ 0,0545454	3120	€ 170,1816480
240	26	€ 0,0545454	6240	€ 340,3632960
360	26	€ 0,0545454	9360	€ 510,5449440
1700	26	€ 0,0545454	44200	€ 2.410,9066800
3200	26	€ 0,0545454	83200	€ 4.538,1772800
4500	52	€ 0,0545454	234000	€ 12.763,6236000
18000	52	€ 0,0545454	936000	€ 51.054,4944000

Quota Variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Non Domestiche

€/litro
0,0545454

Quota Variabile per Categorie Particolari di Utenze Non Domestiche

CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	DESCRIZIONE	VOLUME	SVUOTAMENTI MINIMI	€/LITRO	LITRI MINIMI	QUOTA VARIABILE MINIMA
da 1 a 21 e da 23 a 36	A	mq <= 20	30	26	€ 0,0545454	780	€ 42,5454120
da 1 a 21 e da 23 a 36	A	mq <= 20	40	26	€ 0,0545454	1040	€ 56,7272160
37	-	Parti comuni condominii	30	0	€ 0,0545454	0	€ 0,0000000
15	-	Struttura sanitaria, clinica	18.000	104	€ 0,0545454	1.872.000	€ 102.108,9888
22	B	Banchi alimentari	-	-	-	-	-
22	C	Banchi non alimentari	-	-	-	-	-

Le utenze in sottocategoria A con contenitori diversi dal 30 e dal 40 litri fanno riferimento alla tabella “Quota Variabile Utenze Non Domestiche in base al contenitore”.

MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

1. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'Art.13 del Regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 10%.

Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i non alimentari e di 6 euro per gli alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:

- 6 euro per i non alimentari e 12 euro per gli alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;
- 9 euro per i non alimentari e 18 euro per gli alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;
- 12 euro per i non alimentari e 24 euro per gli alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;

il tutto beninteso sempre riferito alla singola manifestazione e prescindendo dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri.

2. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – UtENZE domestiche

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del Regolamento si applicano le seguenti riduzioni:

CODICE E.E.R.	PRODOTTO	euro/kg
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	0.20
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	0.30
20 01 25	Oli e grassi commestibili	0.20
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	0.05
15 01 02	imballaggi in plastica	0.05
15 01 03	imballaggi in legno	0.05
15 01 04	imballaggi metallici	0.05
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	0.05
15 01 06	imballaggi in materiali misti	0.05
15 01 07	imballaggi in vetro	0.05
15 01 08	imballaggi in materia tessile	0.05
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	0.05
20 03 07	rifiuti ingombranti	0.05

17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01
17 0107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01

3. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 c. 7 e c. 8 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 7.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 256 conferimenti minimi nel caso di calotta da 30 litri o 192 nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

4. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 18 c. 17 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 6 c. 6 del Regolamento si generano

per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

Per le UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali.

Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Tale servizio dovrà essere adeguatamente documentato, attraverso la presentazione di planimetrie e documentazione fotografica, in sede di richiesta della riduzione.

In caso di cessazione della fornitura del servizio organizzato l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli.

Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

Ad esito della verifica di cui ai punti precedenti il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione del servizio organizzato, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Limitatamente alle attività agrituristiche insediate fuori dal centro urbano di Ferrara, così come definito da ISTAT, che effettuano il compostaggio individuale previsto all'art.18 la riduzione del valore economico della quota variabile di base è fissata al 30%.

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 dal c. 9 al c. 12 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5 % del valore economico della quota variabile di base.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 c. 13 e c. 14 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5 % del valore economico della quota variabile di base.

6. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 18 c. 4 del Regolamento, la quota variabile della tariffa è ridotta in termini assoluti di 0.09 € per ogni kg di rifiuto avviato a riciclo (0.09 €/kg) per un quantitativo di rifiuti avviati a riciclo complessivamente non superiore a:

$1 \times \text{Superficie} \times \text{Kd}$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq) di ciascuna attività produttiva di cui all'Allegato 3 del Regolamento.

7. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 18 dal c. 5 al c. 8 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5% del valore economico della quota variabile di base.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 c. 9 e c. 10 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5% del valore economico della quota variabile di base.

8. Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non alimentari (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge 147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

Ai sensi dell'art. 18 c. da 11 a 16 del Regolamento, le seguenti riduzioni sono riconosciute secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune:

- per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
- per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
- Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti;
- Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 20% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa;

- Alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel” (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile di Base della tariffa.

9. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell’art. 20 c. 6 del Regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della somma di quota fissa e quota variabile di base.

10. Parti comuni condominiali

Ai sensi dell’art. 9 c. 10 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all’amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 37 “parti comuni condominiali”).



CLFE/2018/4 del 14 marzo 2018

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 4 del 14 marzo 2018

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – APPROVAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE TARIFFARIA A CORRISPETTIVO PER IL COMUNE DI FERRARA, ANNO 2018 - ART. 8 COMMA 6 LETT. D) DELLA L.R. 23/2011

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 14 marzo 2018



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara
F.to Andrea Marchi

Il segretario verbalizzante
F.to Dott. Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 10 luglio 2018

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna